

campagna popolare per una legge che
**RICONOSCA L'AGRICOLTURA CONTADINA
E LIBERI IL LAVORO DEI CONTADINI DALLA BUROCRAZIA**

ESISTE un numero imprecisato di persone che praticano un'agricoltura di piccola scala, dimensionata sul lavoro contadino e sull'economia familiare, orientata all'autoconsumo e alla vendita diretta; un'agricoltura di basso o nessun impatto ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori di benessere o ecologia o giustizia o solidarietà più che a fini di arricchimento e profitto; un'agricoltura quasi invisibile per i grandi numeri dell'economia, ma irrinunciabile per mantenere fertile e curata la terra (soprattutto in montagna e nelle zone economicamente marginali), per mantenere ricca la diversità di paesaggi, piante e animali, per mantenere vivi i saperi, le tecniche e i prodotti locali, per mantenere popolate le campagne e la montagna.

Per quest'agricoltura che rischia di scomparire sotto il peso delle documentazioni imposte per lavorare e di regole tributarie, sanitarie e igieniche gravose,

per ottenere un riconoscimento che la distingua dall'agricoltura imprenditoriale e industriale, per ottenere la rimozione degli ostacoli burocratici e dei pesi fiscali che ostacolano il lavoro dei contadini e la loro permanenza sulla terra,

CHIEDIAMO CHE

punto 1

Chi coltiva un appezzamento di terra, qualunque sia la sua dimensione, per l'autoconsumo familiare e per la vendita diretta e senza intermediari, possa liberamente:

- a. trasformare e confezionare i propri prodotti nell'abitazione o nei suoi annessi, attraverso le attrezzature e gli utensili usati nella consueta gestione domestica;
- b. vendere i propri prodotti agricoli (comprese le sementi autoriprodotte), alimentari e di artigianato manuale ai consumatori finali, senza che ciò sia considerato atto di commercio.

punto 2

I contadini che, come occupazione prevalente, praticano la coltivazione del fondo e del bosco o l'allevamento o la raccolta di erbe e frutti spontanei, esclusivamente per l'autoconsumo familiare e per la vendita diretta ai consumatori finali e agli esercenti locali di vendita al dettaglio e ristorazione, e che non siano anche lavoratori dipendenti o liberi professionisti né abbiano dipendenti, salvo eventuali avventizi impiegati in attività di raccolta

SIANO ESONERATI DA

- a. il regime Iva, la tenuta di registri contabili, l'obbligo di iscrizione alla camera di commercio; ogni imposta o tassa relativa all'occupazione prevalente, alla propria abitazione e al fondo, comprese quelle di registrazione e proprietà relativa all'acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro;

- b. l'applicazione del sistema HACCP e, più in generale, le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
- c. i vincoli progettuali e urbanistici per:
 - la costruzione di stalle, serre e altri annessi sui propri terreni e per l'esclusiva occupazione prevalente, purché realizzati con una dimensione massima di 30 mq e a un piano fuori terra, secondo tipologie bene inserite nel contesto ambientale, con strutture solo rimovibili e senza possibilità di cambio della destinazione d'uso;
 - la ricostruzione di manufatti preesistenti in terra, in legno o in pietra a secco;

ABBIANO DIRITTO DI

- d. macellare direttamente nel proprio fondo il bestiame nato e allevato nel podere, limitatamente a un numero di capi proporzionati ai membri della famiglia e ai propri ospiti, e seppellirne i resti secondo le consuetudini locali, fatti salvi gravi motivi sanitari o la non idoneità dei terreni;
- e. esercitare nella propria abitazione e sul proprio fondo attività di ospitalità rurale, fino a un massimo di dieci coperti e posti letto, senza necessità di autorizzazioni e senza essere soggetti a regole fiscali e sanitarie;
- f. pagare i minimi contributi assistenziali e previdenziali;
- g. ricevere, attraverso le regioni, servizi gratuiti a domicilio di:
 - assistenza veterinaria e agronomica;
 - assistenza burocratica e ricezione per qualunque domanda, dichiarazione, denuncia o modulistica di altro genere a qualunque titolo richiesta dall'amministrazione pubblica o comunque dovuta per legge.

punto 3

I contadini definiti nel punto 2 siano registrati in uno specifico albo del comune di residenza e possano attestarsi con autocertificazione, vera fino a prova di falso.

punto 4

Il lavoro prestato ai contadini definiti nel punto 2, nel loro fondo, gratuitamente o come apprendistato o come scambio di opere, sia assimilato al volontariato e – salvo l'uso di scale o di macchine e attrezzature elettriche o a motore - non sia assoggettato a obblighi contributivi e previdenziali.

punto 5

Siano abolite le limitazioni sui contratti agrari in natura, purché favorevoli ai conduttori per una misura non inferiore al 70% del raccolto.